



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

PREMESSA	pag. 1
1. QUADRO NORMATIVO	
1.1. Disciplina di riferimento per la redazione del Piano	pag. 2
1.2. I fatti corruttivi	pag. 4
2. ASSETTO ORGANIZZATIVO	
2.1. Composizione e modalità di elezione del Consiglio	pag. 4
2.2. Funzioni del Consiglio dell'Ordine	pag. 5
2.3. Ulteriori Funzioni	pag. 7
2.4. Componenti e strutture afferenti	pag. 7
3. GLI ATTORI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	
3.1. Ordine Avvocati di Modena	pag. 7
3.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione	pag. 8
3.3. Il responsabile per la Trasparenza	pag. 9
3.4. I referenti per l'Anticorruzione	pag. 9
3.5. I dipendenti	pag. 10
3.6. I destinatari del Piano	pag. 10
4. METODOLOGIA PER L'ADOZIONE DEL PIANO	
4.1. Individuazione delle Aree di Rischio	pag. 10
4.2. Misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPC	pag. 13
5. AREE A RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE	pag. 13

Premessa

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'orientamento n. 80 del 7 ottobre 2014 ha affermato che ***i collegi e gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e, pertanto, sono sottoposti all'applicazione della legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi.***

Inoltre, con delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 ha espresso parere positivo in merito all'applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012 anche agli ordini professionali, richiamando:

*Modena – Corso Canal Grande n. 77 – tel. 059.223773 – fax 059.218665
segreteria@ordineavvocatimodena.it*



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 che dispone “*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti **gli enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONP*”, e l'art. 3, comma 1 del D.P.R. 68/1986 che prevede che, all'interno del comparto del personale **degli enti pubblici non economici**, rientra anche il **personale degli ordini** e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali.

Viene, dunque, ribadita l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, rendendo ad essi applicabile l'art. 1, comma 59 della L.190/2012 che sancisce che le disposizioni di prevenzione della corruzione (di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nella cui classificazione rientrano, appunto, anche gli ordini professionali in quanto enti pubblici non economici.

In conclusione, proprio in applicazione della normativa sull'anticorruzione, i suddetti enti hanno l'obbligo di predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento di Amministrazione in osservanza del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e, infine, attenersi, in quanto applicabili, ai divieti in tema di inconfirmità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.

Infine, come precisato dall'ANAC, *i dirigenti e i quadri di un'amministrazione pubblica, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, che esercitano **la professione di avvocato** per conto dell'ente di appartenenza sono destinatari del Piano triennale di prevenzione della corruzione* (orientamento n. 27 del 28 maggio 2014).

PARTE PRIMA

STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. Disciplina di riferimento per la redazione del Piano

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, entrata in vigore il 28 novembre 2012, è volta a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali.

Invero, l'intervento normativo nasce per ottemperare agli obblighi internazionali, in particolare alla

*Modena – Corso Canal Grande n. 77 – tel. 059.223773 – fax 059.218665
segreteria@ordineavvocatimodena.it*



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “Convenzione di Merida” - ratificata dall'Italia con la Legge 3 agosto 2009, n. 116 - e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo) - ratificata con la legge 28 giugno 2012, n. 110 - nonché al rapporto redatto dal GRECO, “*Group of States against corruption*”, istituito in seno al Consiglio di Europa, che ha adottato la raccomandazione in cui l'organo ha invitato gli Stati membri ad adottare un regime sanzionatorio di misure efficaci, proporzionate e dissuasive contro la corruzione.

La Legge 190/2012 pone le linee di una politica di contrasto della corruzione e, insieme al rafforzamento delle misure di tipo repressivo, introduce - o li potenzia, ove esistenti - strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di cattiva amministrazione, che sfuggono alla normativa penale.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) costituisce il primo atto di applicazione della novella e lo strumento attraverso il quale organizzare e descrivere la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo: la sua funzione è di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici dell'ente al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il Piano presuppone, inoltre, il coordinamento con quanto previsto nel Codice di Comportamento di Amministrazione e nel Programma della Trasparenza, formando con essi un *corpus* organico di norme interne finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza amministrativa.

Con l'approvazione del PTPC l'Ordine Avvocati di Modena intende definire una serie di azioni volte ad arginare il verificarsi di situazioni in cui, nel corso della propria attività, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

I comportamenti corruttivi rilevanti sono, infatti, più ampi delle fattispecie disciplinate dal codice penale e sono tali da comprendere anche le circostanze in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Con la definizione ed attuazione del presente Piano, l'Ordine Avvocati di Modena intende formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino la riduzione, anche sensibile, del rischio di corruzione.

Per la predisposizione del presente Piano, l'Ordine Avvocati di Modena ha tenuto conto, oltre che delle indicazioni fornite dalla L.190/2012, anche dei seguenti riferimenti normativi:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013;
- le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (DPCM 16 Gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), del Piano Nazionale Anticorruzione;
- il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

- le indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (*ex* Civit ora ANAC) che la L. 190/2012 ha individuato quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 165/2001 emanato con D.P.R. n. 62/2013;
- il D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190) afferente la modifica della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed adottato dalla Civit (ora ANAC) l'11 Settembre 2013 e dei suoi allegati;
- la Delibera 50/2013 recante "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*";
- la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*".

1.2. I fatti corruttivi

Il concetto di corruzione non è definito nella legge 190.

Tuttavia, come osservato dalla circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, "***il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati***".

Pertanto, precisa di seguito il DFP nella medesima circolare, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319, 319-ter del C.P. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del C.P., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'Ordine Avvocati di Modena è costituito ai sensi della legge n. 247 del 2012. In osservanza dell'art. 25 della sopracitata norma l'Ordine Avvocati ha, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale (Provincia di Modena) e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

2.1. Composizione e modalità di elezione

Gli artt. 26 e 28 della nuova legge professionale intervengono sulla composizione e sulle modalità di elezione del Consiglio dell'Ordine Avvocati a livello locale.

Il numero dei componenti del Consiglio è variabile a seconda del numero degli iscritti.

Per il quadriennio 2015/2018 il Consiglio dell'Ordine di Modena è composto da 15 Consiglieri in quanto, al momento delle elezioni, il numero degli iscritti era inferiore a 2.000. E' stato introdotto il principio della rappresentanza di genere (art. 26 n. 2).

Il Consiglio dura in carica un quadriennio (art. 26 n. 7).

Il Consiglio dell'Ordine locale elegge, al suo interno, Il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio dell'Ordine nomina i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

2.2. Funzioni del Consiglio dell'Ordine

I compiti e le funzioni dell'Ordine Avvocati di Modena sono stabiliti dall'art. 29 della Legge 247/2012.

Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

- b)* tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i)* svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l)* dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m)* nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n)* può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
- o)* interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
- p)* può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
- q)* può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
- r)* garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
- s)* svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- t)* vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei propri fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il Consiglio è autorizzato:



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio.

5. Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

2.3. Ulteriori funzioni

A questi pilastri fondamentali si aggiungono ulteriori funzioni in diversi campi d'interesse per la professione forense. Tra questi spiccano la rilevante funzione di formazione per tutte le componenti dell'Avvocatura in collaborazione con la Fondazione Forense Modenese e lo sviluppo di buone prassi presso il Tribunale di Modena in collaborazione con la Fondazione Modena Giustizia.

2.4. Componenti e strutture afferenti

L'Ordine Avvocati di Modena dispone di quattro dipendenti a tempo indeterminato; si avvale, altresì, all'occorrenza, della collaborazione di consulenti esterni (al momento in numero di 3).

L'Ordine Avvocati di Modena, inoltre, opera attraverso la Fondazione Forense Modenese, istituita con la Camera di Commercio di Modena (partecipazioni paritaria al 50%).

Inoltre l'Ordine Avvocati di Modena è socio fondatore della Fondazione Modena Giustizia, unitamente alla Camera di Commercio di Modena, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la Banca popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero e l'Unicredit Banca S.p.A.

3. GLI ATTORI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

3.1. ORDINE AVVOCATI DI MODENA

L'Ordine Avvocati di Modena, oltre i compiti e le prerogative individuati dall'art. 29 della legge n. 247

*Modena – Corso Canal Grande n. 77 – tel. 059.223773 – fax 059.218665
segreteria@ordineavvocatimodena.it*



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

del 2012:

- a) approva il Piano della Prevenzione e della Corruzione;
- b) approva il Programma Triennale Integrità e Trasparenza;
- c) adotta il Codice di Comportamento.

3.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione

Come precisato dall'Anac *“il responsabile per la prevenzione della corruzione, sulla base del dettato normativo, è individuato “di norma” e, dunque, preferibilmente, tra dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. In presenza di determinate circostanze, previa adeguata motivazione, detto incarico può essere esercitato, anche, da un funzionario cui siano affidati incarichi di natura dirigenziale”* (orientamento n. 26 del 28 maggio 2014).

L'Ordine Avvocati di Modena ha al proprio interno la dipendente Manuela Nicolini, la quale riveste la qualifica di “Addetta alla Consulenza Specialistica”, equiparabile ad un funzionario a cui sono affidati incarichi di natura dirigenziale; con delibera del 24.11.2015, il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Modena ha nominato la dipendente Manuela Nicolini Responsabile Prevenzione Corruzione.

Il nominato RPC, non è né responsabile dell'ufficio contratti né dell'ufficio preposto alla gestione del patrimonio; infatti a parere dell'ANAC, *“non è opportuno che il responsabile della prevenzione della corruzione rivesta anche il ruolo di responsabile dell'ufficio contratti o dell'ufficio preposto alla gestione del patrimonio, trattandosi di settori maggiormente esposti al rischio della corruzione - vedi circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica”*(cfr. orientamento n. 38 del 11 giugno 2014).

I compiti del RPC sono di seguito elencati:

a) in base a quanto previsto dalla **L. 190/2012**, l'RPC deve:

- elaborare la proposta di PTPC, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,) e i cui contenuti, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web istituzionale e trasmetterla all'organo di indirizzo politico (art. 1, comma 14);
- riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno (art. 1, comma 14).

b) in base a quanto previsto dal **D.Lgs. n. 33/2013**, il RPC in particolare deve:

*Modena – Corso Canal Grande n. 77 – tel. 059.223773 – fax 059.218665
segreteria@ordineavvocatimodena.it*



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

- vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, comma 1);
 - segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei Conti l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, comma 2);
- c) in base a quanto previsto dall'art. 15 del **D.P.R. 62/2013**, l'RPC deve:
- curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'ente ;
 - effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
 - provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i risultati del monitoraggio.

3.3. Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza deve provvedere alla redazione e all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che costituirà oggetto di specifica sezione del presente Piano. Per la individuazione dei compiti precipui del Responsabile per la Trasparenza, si rinvia alla seconda sezione, a ciò specificamente dedicata.

All'interno del Consiglio, il Responsabile per la Trasparenza, coincide con il R.P.C.

3.4. I Referenti per l'Anticorruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, tenuto conto della struttura organizzativa dell'ente, individua nelle persone degli altri tre dipendenti strutturati dell'Ordine Avvocati di Modena i propri Referenti per la prevenzione della corruzione.

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti dell'RPC perché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e un costante monitoraggio sull'attività svolta.

L'obiettivo è quello di creare attraverso il network dei Referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offra maggiori garanzie di successo.

In particolare, i Referenti dovranno supportare l'RPC per:

- a) la mappatura dei processi amministrativi;
- b) l'individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- c) l'individuazione di misure idonee all'eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;
- d) il monitoraggio costante dell'attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili;
- e) l'elaborazione della revisione annuale del Piano.

I Referenti vigilano sull'osservanza del Codice di comportamento di Amministrazione attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari ed applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e gli indirizzi elaborati e diffusi dal



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare oltre che, se dirigenti, anche dirigenziale.

3.5. I Dipendenti dell'Ordine Avvocati di Modena

I dipendenti sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento di Amministrazione e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013;
- d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dall'RPC;
- e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengano a conoscenza seguendo la procedura delineata dal Codice di comportamento e dal presente PTPC.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare e, se dirigenti, anche dirigenziale.

3.6. I destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
3. i consulenti;
4. i revisori dei conti;
5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

4. METODOLOGIA PER L'ADOZIONE DEL PTPC

L'Ordine Avvocati di Modena, al fine di predisporre un idoneo strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo, ha operato secondo la seguente metodologia:

- individuazione delle aree a rischio;
- individuazione degli interventi per ridurre i rischi;
- definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPC.

4.1. Individuazione delle Aree di Rischio

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato l'RPC per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'Ente.

*Modena – Corso Canal Grande n. 77 – tel. 059.223773 – fax 059.218665
segreteria@ordineavvocatimodena.it*



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

Infatti, attraverso l'esperienza e le conoscenze dei soggetti coinvolti, è stato possibile individuare con maggiore meticolosità le misure di prevenzione per le singole aree a rischio.

Inoltre, allo scopo di implementare l'individuazione delle suddette aree, si prevede di attivare sul sito istituzionale dell'Ordine Avvocati di Modena uno strumento informatico che consentirà agli utenti ed alle associazioni di categoria, di fornire suggerimenti e osservazioni sulla citata attività di prevenzione del fenomeno corruttivo.

In relazione all'individuazione delle aree di rischio, l'Ordine Avvocati di Modena, riservandosi di operare ulteriori approfondimenti in sede di aggiornamento del Piano, ha operato eseguendo preliminarmente una mappatura dei processi, cui ha fatto seguito la valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso.

Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

Mappatura dei processi.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, permettendo l'elaborazione del catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'Ente.

Per lo svolgimento di tale attività, infatti, sono stati coinvolti tutti i dipendenti dell'Ordine Avvocati di Modena.

Valutazione del rischio

L'attività di valutazione del rischio è stata effettuata per ciascun processo e/o fase di processo mappato e si è articolata in tre fasi: identificazione; analisi e ponderazione del rischio.

Identificazione del rischio

Tale sub-fase ha consentito di ricercare, individuare e descrivere i rischi del fenomeno corruttivo. L'attività di identificazione ha, infatti, consentito l'emersione dei possibili rischi per ciascun processo e/o fase di processo, soprattutto attraverso l'analisi del contesto esterno ed interno all'Ordine Avvocati di Modena.

I rischi sono stati identificati soprattutto attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti.

In particolare, così come indicato nell'Allegato 5 del PNA, l'identificazione dei rischi è stata operata mediante confronto tra i soggetti coinvolti in ogni processo e/o fase di processo, sia a livello organizzativo che funzionale.

Inoltre, un utile contributo è stato offerto dall'analisi del *case history*; in particolare, sono stati valutati i precedenti giudiziari e disciplinari che hanno offerto un prezioso apporto all'emersione ed alla valutazione probabilistica della rischiosità di ogni singolo processo e/o fase dello stesso.



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

Analisi del rischio

L'attività di analisi del rischio ha consentito di procedere alla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che lo stesso produce (impatto), per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Quest'ultimo è espresso da un valore numerico, così come previsto nel PNA.

In particolare, per ciascun processo si è calcolata la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe delle colonne "Indici di valutazione delle probabilità" e "Indici di valutazione dell'impatto" relative alla "Tabella valutazione del rischio" (Allegato 5 del PNA), tenendo conto che il livello di rischio determinato dal prodotto delle due medie può essere, nel suo valore massimo, pari a "25" (indicazioni fornite dal DFP con nota del 22 Ottobre 2013).

Per ciascun rischio catalogato, si è stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto, attraverso la valutazione dei criteri indicati nella Tabella di cui all'Allegato 5 del PNA denominata "La valutazione del livello di rischio".

La stima della probabilità ha tenuto conto, tra gli altri, dei seguenti fattori: la discrezionalità del processo e la sua complessità, i controlli vigenti (cioè qualsiasi strumento utile per ridurre la probabilità del rischio) ed il valore economico del processo.

La valutazione dell'impatto ha tenuto conto, invece, dei seguenti indici: economico, organizzativo e reputazionale.

Il valore della probabilità e quello dell'impatto, sono stati moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. In particolare, nella graduazione del rischio, al fine di rendere immediatamente percepibile il livello di rischio, si è preferito esprimere il valore complessivo del rischio (valore della probabilità moltiplicato il valore dell'impatto) secondo la seguente classificazione:

- Basso (valore complessivo del rischio da 0 a 10)
- Medio (valore complessivo del rischio da 11 a 15)
- Alto (valore complessivo del rischio da 16 a 25)

tralasciando, in questa fase, la attribuzione del valore numerico, utilizzato esclusivamente nella fase di analisi e ponderazione del rischio, finalizzata ad ottenere un livello di rischio così come precedentemente individuato. Per ogni processo è stato ottenuto un valore/livello di rischio e, quindi, è stato possibile valutare le priorità e le urgenze dei trattamenti legati ai singoli processi.

Ponderazione del rischio

L'attività di ponderazione è consistita nel confronto tra i rischi afferenti i singoli processi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi, come si diceva, ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato.

A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio che è stata esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi stessi.



ORDINE AVVOCATI DI MODENA

Il Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consente, da un lato, di individuare e valutare le misure necessarie per neutralizzare o ridurre il rischio e, dall'altro, di decidere quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state individuate e valutate le misure di prevenzione.

Tale fase ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti.

La decisione circa la priorità del trattamento si è basata sui seguenti fattori: il livello di rischio, l'obbligatorietà e l'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

4.2. Misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPC

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

L'azione è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio.

5. AREE A RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Le tabelle allegate individuano le attività a rischio di corruzione, il grado di rischio e le misure di prevenzione, nonché, i tempi di realizzazione delle misure stesse.

In particolare, nella graduazione del rischio, al fine di rendere immediatamente percepibile il livello di rischio, si è preferito esprimere il valore complessivo del rischio (valore della probabilità moltiplicato il valore dell'impatto), secondo la seguente classificazione, tralasciando, in questa fase, l'attribuzione del valore numerico, utilizzato esclusivamente nella fase di analisi e ponderazione del rischio, finalizzata ad ottenere un livello di rischio così come precedentemente individuato:

- **Basso** (valore complessivo del rischio da 0 a 10)
- **Medio** (valore complessivo del rischio da 11 a 15)
- **Alto** (valore complessivo del rischio da 16 a 25)

Per le tabelle vedi ALLEGATO 1 - Aree a rischio.